

(N. 667)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 18 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-2)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 OTTOBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1033, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1.* — È sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e 264 (articolo 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del

requisito della cittadinanza italiana, semprchè nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria.

« Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, semprchè gli interessati ne facciano richiesta, entro il detto termine, e semprchè abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

« Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880 ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.